



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Delibera Consiglio Provinciale n. 193 del 13 novembre 2008

INDICE

TITOLO I – NORME PRELIMINARI

[Art. 1](#) – Materia del regolamento

[Art. 2](#) – Diffusione

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

[Art. 3](#) – Iniziativa deliberativa

[Art. 4](#) – Interrogazioni e mozioni

[Art. 5](#) – Mozione di sfiducia

[Art. 6](#) – Verifica sull’attuazione del programma

[Art. 7](#) – Diritto alla consultazione degli atti

[Art. 8](#) – Diritto alle informazioni

[Art. 9](#) – Diritti e doveri dei Consiglieri

[Art. 10](#) – Dimissioni

TITOLO III – GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

[Art. 11](#) – Costituzione dei gruppi consiliari

[Art. 12](#) – Conferenza dei Presidenti dei gruppi

[Art. 13](#) – Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

[Art. 14](#) – Convocazione e funzionamento delle Commissioni

[Art. 15](#) – Compiti e funzioni delle Commissioni

[Art. 16](#) – Partecipazione di esterni

[Art. 17](#) – Commissioni consiliari speciali e gruppi di lavoro finalizzati

[Art. 18](#) – Commissioni d’indagine

[Art. 19](#) – Compiti dei Segretari delle Commissioni

[Art. 20](#) – Verbali delle sedute delle Commissioni

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

[Art. 21](#) – Convocazione e validità delle sedute

[Art. 22](#) – Forme di pubblicità delle sedute consiliari

[Art. 23](#) – Poteri del Presidente del Consiglio

[Art. 24](#) – Sedute pubbliche

[Art. 25](#) – Sedute segrete

[Art. 26](#) – Adunanze aperte

[Art. 27](#) – Ammissione di esterni in aula

[Art. 28](#) – Comportamento del pubblico

[Art. 29](#) – Tumulti in aula

[Art. 30](#) – Norme generali per gli interventi

[Art. 31](#) – Ordine dei lavori

[Art. 32](#) – Norme per la discussione generale – Dichiarazione di voto

- [Art. 33](#) – Gli emendamenti
- [Art. 34](#) – Questione pregiudiziale o sospensiva
- [Art. 35](#) – Mozioni d'ordine
- [Art. 36](#) – Fatto personale
- [Art. 37](#) – Votazioni
- [Art. 38](#) – Forme di votazione
- [Art. 39](#) – Votazioni segrete

TITOLO V – VERBALI DELLE ADUNANZE

- [Art. 40](#) – Assistenza alle sedute del Segretario Generale
- [Art. 41](#) – Redazione del verbale
- [Art. 42](#) – Contenuto del verbale
- [Art. 43](#) – Firma dei verbali
- [Art. 44](#) – Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

TITOLO VI – RISORSE ATTRIBUITE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI

- [Art. 45](#) – Modalità di attribuzione
- [Art. 46](#) – Modalità di gestione

TITOLO VII – NORME FINALI

- [Art. 47](#) – Entrata in vigore

TITOLO I NORME PRELIMINARI

Art.1 Materia del regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Provinciale sono fissate dallo Statuto e dal presente Regolamento nel rispetto dei principi generali stabiliti dalle leggi.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che risultino non disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio consultati i Presidenti dei gruppi presenti al momento.

Art.2 Diffusione

1. Una copia dello Statuto e del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia dello Statuto e del Regolamento deve essere inviata ai Consiglieri neoeletti.

TITOLO II DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art.3 Iniziativa deliberativa

1. Così come previsto dallo Statuto, l'iniziativa delle proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Provinciale compete al Presidente della Provincia, alla Giunta e ai singoli Consiglieri che hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e i Presidenti dei gruppi e acquisito il parere del Segretario Generale, verifica l'ammissibilità delle proposte deliberative avanzate dai Consiglieri e ne comunica l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio; l'eventuale diniego motivato deve essere comunicato al Consigliere proponente. Nel caso la proposta sia avanzata da un quinto dei Consiglieri, la stessa deve essere iscritta comunque all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Ai fini della iscrizione all'o.d.g. del Consiglio il Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, assegna agli uffici competenti la proposta per la necessaria attività istruttoria.
4. Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali alle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g. del Consiglio, tali proposte di deliberazione dovranno essere rinviate alla Giunta per l'acquisizione dei relativi pareri obbligatori previsti dalle leggi vigenti, salvo che non siano meri atti di indirizzo.
5. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale, decide quali proposte di emendamento comportino il rinvio ad altra seduta per la necessità di integrazioni istruttorie.

Art.4

Interrogazioni e mozioni

1. L'interrogazione, formulata da uno o più Consiglieri, è volta ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato atto, fatto o comportamento, anche per conoscere se e quali provvedimenti il Presidente della Provincia o la Giunta abbiano adottato o intendano adottare.
2. Il Consigliere, nel presentare l'interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente della Provincia, o l'Assessore delegato, risponde alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri nei termini previsti dallo Statuto e procede in Consiglio alla lettura delle stesse.
3. L'interrogante dà lettura e illustra al Consiglio l'interrogazione e a seguito della risposta del Presidente della Provincia o della Giunta, ha diritto a dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione esponendone le ragioni.
4. La mozione è presentata in un documento dal quale deve risultare inequivocabilmente l'oggetto sul quale si intende provocare una decisione o un pronunciamento del Consiglio Provinciale. Il documento è sottoscritto da uno o più consiglieri e viene approvato o respinto dal Consiglio a maggioranza dei presenti.
5. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti della Provincia o su fatti o questioni di interesse locali, nazionali o internazionali che rivestono problemi politico-sociali di carattere generale.
6. Le mozioni approvate dal Consiglio Provinciale dovranno essere trasmesse, a cura della Segreteria Generale, agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti. Il percorso e gli eventuali risultati delle mozioni approvate dal Consiglio dovranno essere comunicati semestralmente dal Presidente del Consiglio al Consiglio stesso.
7. Tutti i predetti strumenti a disposizione dei Consiglieri devono essere inviati per scritto al Presidente del Consiglio e per conoscenza al Presidente della Provincia e discussi in una delle sedute successive, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi, previa iscrizione all'ordine del giorno.
8. In casi di particolare gravità, urgenza e importanza, il Presidente del Consiglio, di concerto col Presidente della Provincia, e sentiti i Presidenti dei gruppi presenti al momento, può decidere la discussione degli stessi quando vengano presentati nella stessa seduta.
9. La proposta di una mozione legata ad una interrogazione già iscritta ai lavori del Consiglio sarà trattata di norma nel Consiglio successivo, se presentata nel Consiglio o se iscritta in tempo utile per l'informazione ai consiglieri.
10. Le interrogazioni e le mozioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, anche se presentati nel corso dei lavori del Consiglio stesso, sono svolti congiuntamente nella seduta allo scopo fissata nella conferenza dei Presidenti dei gruppi.

Art.5

Mozione di sfiducia

1. La discussione della mozione di sfiducia avviene con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6

Verifica sull'attuazione del programma

1. Il Consiglio provvede entro il 30 settembre di ogni anno ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. A tal fine il Presidente della Provincia e la Giunta espongono al Consiglio i risultati dell'attuazione dei programmi riferiti all'anno in corso sulla base delle informazioni ricevute dai responsabili degli uffici, delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, dei dati relativi elaborati dal Servizio controlli interni. Il Consiglio può avanzare proposte di eventuali adeguamenti dei programmi, utilizzando a tal fine uno degli strumenti previsti all'art. 4, e provvede con delibera alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art.7

Diritto alla consultazione di atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio vengono depositati presso la Segreteria Generale, o altro locale appositamente organizzato, nel giorno della riunione e sono disponibili nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. In caso d'urgenza la proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.
5. I Consiglieri Provinciali hanno sempre diritto, senza necessità di autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Provinciale e di prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Provinciale relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta e di tutti gli altri atti e documenti per l'espletamento del proprio mandato.
6. Tutte le delibere adottate dalla Giunta Provinciale e tutte le determinazioni adottate dai dirigenti sono a disposizione dei Consiglieri e possono essere consultate presso la segreteria generale o altro ufficio del Segretariato generale.

Art.8

Diritto alle informazioni

1. Così come previsto dallo Statuto, al fine di poter svolgere liberamente e compiutamente le proprie funzioni, ad ogni Consigliere sono dovute, da parte del responsabile di ciascuna struttura competente per materia, tutte le informazioni relative alle attività della Provincia, nonché sugli enti e le aziende a cui la Provincia partecipa o che sono da essa controllate.
2. Nel caso in cui la richiesta di informazioni si riferisca ad attività non ancora concluse con atto formale, ma ancora in fase istruttoria, o quando le informazioni richieste comportino un particolare carico di lavoro per l'ufficio competente, il responsabile della struttura fornisce le informazioni richieste, d'intesa con il Presidente della Provincia, o Assessore delegato.
3. Le delibere adottate dalla Giunta Provinciale e le determinazioni adottate dai dirigenti dell'ente possono essere richieste e sono messe a disposizione dei Consiglieri anche tramite supporto informatico.

Art. 9

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. L'indennità del Presidente del Consiglio, i gettoni di presenza e i rimborsi spese dei Consiglieri sono disciplinati dal relativo Regolamento.
2. Ai fini della comunicazione prevista dallo Statuto, in particolari casi d'urgenza il Consigliere può comunicare anche oralmente al Presidente del Consiglio i motivi dell'assenza.
3. In caso di mancata comunicazione il Consigliere è considerato ingiustificato. Il Segretario Generale annota le assenze giustificate ed ingiustificate dei Consiglieri, segnalando al Presidente del Consiglio i casi di ingiustificata assenza e presentando allo stesso apposito riepilogo annuale. Al Consigliere che risulti assente alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificazione, il Presidente del Consiglio comunica l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi di legge. Il Consigliere ha la completa facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori al fine di

mettere in condizione il Consiglio di escludere che le assenze dalle sedute siano motivate da un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico pubblico elettivo. Il termine di tale comunicazione scritta non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine il Consiglio esamina l'ipotesi di decadenza e delibera in proposito con la maggioranza prevista dallo Statuto. La decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo motivato di un gruppo politico, ma piuttosto sanziona comportamenti negligenti dei consiglieri.

4. I Consiglieri sono dotati di un documento identificativo della funzione, rilasciato dalla Segreteria Generale, che dovrà essere restituito al termine del loro mandato e possono fregiarsi di un distintivo della Provincia.
5. Ogni Consigliere è tenuto a segnalare al Presidente del Consiglio la propria uscita definitiva dalla seduta prima dello scioglimento della stessa.
6. Nelle commissioni consiliari la presenza effettiva del Consigliere è accertata attraverso distinti fogli di firma attestanti l'entrata e l'uscita, con l'indicazione dell'orario. In mancanza della firma di uscita non si può procedere all'erogazione del gettone di presenza. I fogli firma sono allegati ai verbali delle relative sedute.

Art.10 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere presentate personalmente al Segretario Generale dal diretto interessato con comunicazione scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, esse devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione e non necessitano di motivazione. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale, su richiesta espressa dell'interessato, assume tutte le iniziative necessarie per la raccolta delle istanze. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro dieci giorni dalla data di presentazione, deve procedere alla relativa surrogazione dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art.11 Costituzione dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo consiliare è composto da uno o più componenti con riferimento alle liste elettorali ed alle successive ed eventuali variazioni intervenute all'interno dei gruppi al momento costituiti.
2. Il Consiglio prende atto della dichiarazione di appartenenza di ciascun Consigliere.
3. La Giunta provvede, su proposta del Presidente della Provincia, sentito il Presidente del Consiglio e la conferenza dei Presidenti dei gruppi, a definire l'assegnazione dei mezzi e delle strutture necessarie al buon funzionamento dei gruppi consiliari secondo le procedure di cui all'art. 45 del presente Regolamento.
4. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia e al Segretario generale il nome del proprio Presidente, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo-eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le successive variazioni della persona del Presidente del gruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del gruppo il Consigliere del gruppo più anziano di età.

Art.12
Conferenza dei Presidenti dei gruppi

1. I Presidenti dei gruppi sono costituiti in Commissione consiliare permanente denominata anche Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Della Conferenza sono componenti il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio e tutti i Presidenti dei gruppi. Competono alla Conferenza, in materia di organizzazione dei lavori del Consiglio e di svolgimento delle adunanze, i compiti previsti dallo Statuto, nonché tutti gli altri compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento, compresa la trattazione di particolari argomenti ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio la presiede; in sua assenza la convocazione e la presidenza competono al Vice Presidente del Consiglio.
3. I Consiglieri Presidenti di gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impediti ad intervenire personalmente.
4. Le proposte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente del Consiglio.
5. Alla conferenza dei Presidenti dei gruppi partecipa il Segretario Generale, o suo delegato, che ne svolge anche le funzioni di segreteria.

Art.13
Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. A norma dello Statuto, il Consiglio Provinciale si struttura in Commissioni consiliari permanenti.
2. Entro 45 giorni dal suo insediamento il Consiglio Provinciale delibera la costituzione di dette Commissioni consiliari così come previsto dallo Statuto.
3. Ogni Consigliere, sulla base della designazione dei gruppi, è assegnato ad almeno una Commissione consiliare permanente.
4. Il Presidente del Consiglio insedia le Commissioni consiliari entro 15 giorni dall'avvenuta costituzione.
5. In ogni Commissione si costituisce un ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione.
6. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna commissione sono eletti dalle stesse nel proprio seno, nella prima riunione, con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti. Nelle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza deve essere attribuita ad un rappresentante delle opposizioni.
7. Il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente e i Presidenti dei gruppi fanno parte con diritto di voto delle Commissioni in cui sono stati formalmente eletti, in tutte le altre sono componenti senza diritto di voto.

Art.14
Convocazione e funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti sono convocate dai rispettivi Presidenti di propria iniziativa o per richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti o dai componenti di minoranza. La richiesta di convocazione avanzata dai consiglieri dovrà essere indirizzata al Presidente della Commissione e per conoscenza al Presidente del Consiglio e la riunione dovrà aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene al protocollo la richiesta. In tali casi la convocazione, ove necessario, può essere effettuata in via d'urgenza. Lo stesso termine si applica ove il Consiglio Provinciale decida il rinvio ad una o più Commissioni consiliari per approfondimenti di una proposta di deliberazione, ovvero di iniziative promosse dai singoli consiglieri, salvo diverso termine stabilito di volta in volta dal Consiglio Provinciale. Ove il Presidente della Commissione non provveda nei termini prescritti, subentrerà immediatamente nella procedura il Presidente del Consiglio, a cui saranno affidati ulteriori sette giorni, computati consecutivamente ai precedenti.

2. L'avviso di convocazione delle Commissioni contenente l'ordine del giorno della seduta deve essere inoltrato ai componenti la Commissione almeno cinque giorni prima della riunione. Ove la comunicazione preveda nel suo ordine del giorno l'esame di proposte di atti deliberativi, le stesse devono essere depositate presso la Segreteria generale fin dall'atto della convocazione. Fatto salvo l'obbligo della convocazione scritta il termine dei cinque giorni non ha applicazione nei casi di sospensione e aggiornamento della seduta.
3. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente della Commissione e deve comprendere anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta, per scritto, da un componente la Commissione.
4. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide se è presente almeno la metà dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Un Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso gruppo, non appartenente alla stessa Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione anche verbale in caso d'urgenza del Consigliere interessato o in mancanza, del gruppo di appartenenza diretta al Presidente della Commissione. Della sostituzione avvenuta deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta. I segretari delle Commissioni dovranno annotare le assenze; il Presidente del Consiglio presenterà apposito riepilogo semestrale alla conferenza dei Presidenti dei gruppi.
6. In caso di mancanza del numero legale e al fine di non ostacolare i lavori delle Commissioni stesse, il Presidente della Commissione può comunicare al Consiglio il parere dei componenti presenti.
7. Le sedute sono normalmente pubbliche. Sono segrete quando si debbono trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e/o della moralità di persone o quando la pubblicità delle adunanze possa arrecare grave nocumento agli interessi dell'Ente; in tal caso, per quanto possibile, il Presidente ne farà menzione nell'avviso di convocazione.
8. Le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente designato dal Presidente della Provincia con apposito ordine di servizio; il Segretario per lo svolgimento delle attività connesse risponde funzionalmente direttamente al Presidente della Commissione.
9. E' fatto obbligo a tutte le persone presenti in Commissione in possesso di telefono cellulare di tenere lo stesso spento o silenzioso. E' fatto comunque divieto di effettuare conversazioni telefoniche in aula durante la seduta.

Art.15

Compiti e funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio provinciale e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, così come stabilito dallo Statuto, concorrono a compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo mediante valutazione degli atti preliminari, degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, ed in particolare svolgono funzioni consultive, istruttorie e di studio e specificatamente:
 - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dal Presidente del Consiglio. Su dette proposte le Commissioni relazionano in Consiglio, valutandole nel merito ed illustrando eventuali emendamenti proposti;
 - b) richiedono al Presidente del Consiglio, che si attiva secondo le modalità previste dal presente Regolamento, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale di comunicazioni sulle materie di loro competenza;
 - c) possono avanzare proposte per la predisposizione di delibere nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In relazione ad argomenti riguardanti materie di competenza, le Commissioni richiedono al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, che provvederà in merito, di effettuare consultazioni, con comunità di cittadini, organismi ed uffici privati e pubblici, associazioni sindacali o di categoria, esperti e quanti altri possano portare un contributo allo svolgimento dei lavori.

3. All'apertura di ogni seduta del Consiglio Provinciale, il Presidente del Consiglio comunica l'avvenuta assegnazione alle singole Commissioni delle proposte di delibera avanzate dalla Giunta come previsto dallo Statuto.
4. Se entro 15 giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno di una proposta di delibera non è iniziato l'esame da parte della Commissione cui era stata contestualmente assegnata, il Presidente del Consiglio Provinciale salvo giustificato motivo, procederà alla convocazione della commissione che dovrà riunirsi entro i sette giorni successivi. Nel caso in cui la seduta di commissione convocata dal Presidente del Consiglio vada deserta, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione direttamente in Consiglio della proposta di delibera.

Art.16

Partecipazione di esterni

1. Il Presidente della Provincia e i membri della Giunta possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza voto deliberativo.
2. Il Presidente della Commissione invita alle riunioni gli Assessori dell'Amministrazione e i Dirigenti responsabili dell'istruttoria delle pratiche e quanti altri ne hanno titolo, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.
3. Il Presidente della Provincia determina con proprio ordine di servizio quali funzionari possono partecipare ai lavori delle varie Commissioni in relazione alle materie trattate, fatta salva la facoltà dei Presidenti delle Commissioni o di almeno un terzo dei Commissari di chiedere al Presidente della Provincia, in casi particolari, ove possibile, e senza recare pregiudizio al buon funzionamento dell'Amministrazione, la presenza di funzionari non strettamente legati alle materie trattate.

Art.17

Commissioni consiliari speciali e gruppi di lavoro finalizzati

1. Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio o del Presidente della Provincia può costituire Commissioni consiliari speciali, composte da Consiglieri Provinciali per l'esame o l'approfondimento di specifici problemi, realtà o vicende di particolare interesse.
2. Esaurito il proprio compito, le Commissioni comunicano i risultati al Consiglio previa iscrizione della relazione all'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio o del Presidente della Provincia può, inoltre, delegare ad un Consigliere la presidenza di gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di proposte deliberative da sottoporre al Consiglio.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ente designato secondo le modalità e con gli stessi compiti previsti dal precedente art. 14 del presente Regolamento.

Art.18

Commissioni d'indagine

1. Come previsto dallo Statuto, il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei propri membri, con voto segreto solo nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, definendone il numero dei componenti, garantendo comunque la presidenza ad un rappresentante delle opposizioni ed il termine per la conclusione dei lavori. La richiesta debitamente motivata deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e si deve riferire ad un oggetto determinato. Nell'ambito dello svolgimento dei propri lavori la Commissione può ottenere dai responsabili dei settori competenti copie di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto dell'indagine, nonché procedere ad eventuali consultazioni del responsabile del procedimento.
2. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

3. Le Commissioni d'inchiesta ed i loro componenti sono vincolati all'osservanza del segreto istruttorio e riferiscono sui risultati dell'attività svolta al Consiglio, previa iscrizione del relativo argomento all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 19

Compiti dei Segretari delle Commissioni

1. I Segretari delle Commissioni hanno il compito di redigere il verbale, provvedere alle convocazioni e quant'altro sia necessario per la funzionalità della Commissione.
2. I Segretari delle Commissioni sono tenuti a conservare tutti i verbali e tutti gli atti della Commissione in apposito spazio, inviando copia dei verbali e degli atti al Presidente della Provincia, ai componenti delle Commissioni, al Servizio Amministrativo e alla Segreteria dei Gruppi Consiliari dove possono essere consultati dai Consiglieri Provinciali e dagli Assessori.
3. In presenza di emendamenti effettuati sulle pratiche di competenza il Presidente della Commissione, tramite il Segretario della stessa, trasmetterà l'emendamento in Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Art.20

Verbali delle sedute delle Commissioni

1. I verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, saranno depositati in copia nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultati durante le riunioni del Consiglio Provinciale in cui tali atti sono iscritti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 21

Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti contenenti l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora della seduta o di più sedute successive e il relativo ordine del giorno così come stabilito dallo Statuto. La stessa convocazione può essere effettuata, su espressa richiesta scritta del Consigliere interessato, se possibile, tramite sistemi telematici.
2. L'eventuale seconda convocazione può essere prevista ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
3. Il Consiglio deve essere necessariamente convocato in caso di richiesta motivata del Presidente della Provincia, nonché nei casi previsti dallo Statuto.
4. Il Presidente del Consiglio deve tener conto delle priorità comunicate dal Presidente della Provincia nella trattazione degli argomenti.
5. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere inoltrato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.
6. Nei casi di particolare gravità o interesse il Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente della Provincia e i Presidenti dei gruppi reperibili in via d'urgenza, può convocare il Consiglio in riunione straordinaria, con procedura d'urgenza; in tali casi l'avviso di convocazione con il relativo elenco delle materie da trattare può essere comunicato, entro le 24 ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza, con telegramma o altro mezzo idoneo.
7. Gli stessi termini si applicano per argomenti da aggiungere all'ordine del giorno di adunanze già convocate.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata quando il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

9. In caso di convocazione d'urgenza il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
10. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Provinciale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altra successiva seduta stabilita dal Consiglio stesso.
11. Le sedute consiliari sono valide se al momento dell'appello nominale sono presenti almeno 15 componenti il Consiglio.
12. La sospensione del Consiglio Provinciale, prevista dallo Statuto, di cui ha facoltà il Presidente del Consiglio qualora venga prevista la verifica del numero legale, successivamente all'appello nominale, è stabilita nel tempo massimo di quindici minuti.
13. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, l'orario serale decorre dalle ore 19.
14. Il Consiglio Provinciale si riunisce normalmente nel capoluogo.
15. In casi eccezionali, può riunirsi anche in luogo diverso dal capoluogo.
16. In casi particolari, e d'intesa con gli altri enti interessati, il Consiglio può essere convocato congiuntamente ad uno o più Consigli di enti territoriali, nonché, sempre d'intesa con gli altri enti interessati, può essere convocato anche presso le sedi degli enti stessi.

Art.22

Forme di pubblicità delle sedute consiliari

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Provinciale devono essere pubblicati a cura del Segretario Generale nell'albo pretorio dell'Ente, contestualmente alla spedizione ai Consiglieri e con una adeguata pubblicizzazione a mezzo comunicato stampa.
2. Copia dell'ordine del giorno è trasmessa anche in via telematica ai Comuni della provincia. Tale trasmissione non ha effetto sulla validità della convocazione.
3. Costantemente affisso all'albo pretorio dovrà essere l'elenco contenente i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nell'arco di tempo considerato. Nei giorni delle sedute di Consiglio dovrà essere esposta sul Palazzo Provinciale la bandiera italiana insieme a quella contenente lo stemma della Provincia e la bandiera dell'Unione Europea.
4. Il Presidente del Consiglio determina ulteriori forme di pubblicità delle sedute del Consiglio idonee ad informare la popolazione.

Art.23

Poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente del Consiglio ai sensi dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
3. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio, d'intesa col Presidente della Provincia, ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 24
Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono, di regola, pubbliche.
2. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, e a voto palese, i provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art.25
Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Provinciale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni riguardanti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone, il Presidente del Consiglio ha facoltà di decidere il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Provinciale, il Segretario Provinciale o il Vice Segretario e gli Assessori.

Art.26
Adunanze aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi può indire l'adunanza aperta del Consiglio Provinciale, nella sua sede abituale o in altri luoghi idonei.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Provinciali, parlamentari, rappresentanti della Regione, delle Comunità Montane, dei Comuni, di altre Province e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. Durante le sedute aperte del Consiglio non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico della Provincia.

Art.27
Ammissione di esterni in aula

1. Il Presidente del Consiglio, e/o il Presidente della Provincia, possono invitare ai lavori del Consiglio rappresentanti degli Enti territoriali, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione o altri soggetti autorizzati a fornire chiarimenti in relazione a provvedimenti amministrativi sottoposti alla deliberazione dell'assemblea consiliare. In tal senso a norma dello Statuto può assistere il Difensore civico. Possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio i Revisori dei Conti.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio e/o dal Presidente della Provincia, dai Consiglieri o dagli Assessori, gli esterni vengono congedati.

Art.28
Comportamento del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio.

2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta e previa richiesta del Presidente. Durante la seduta del Consiglio provinciale deve essere assicurato personale sufficiente per la vigilanza e la sicurezza.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sia in forma verbale che grafica delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Non è consentito l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti della Provincia la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art.29 Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente del Consiglio può nuovamente sospenderla oppure dichiararla chiusa definitivamente.
2. In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato con avviso a domicilio.

Art.30 Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno visibile richiesta al Presidente del Consiglio, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un altro Consigliere.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
4. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente del Consiglio, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma seguente.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
8. E' fatto obbligo a tutte le persone presenti in Consiglio in possesso di telefono cellulare di tenere lo stesso spento o silenziato. E' fatto comunque divieto di effettuare conversazioni telefoniche in aula durante la seduta.
9. Il Presidente del Consiglio può allontanare in qualunque momento i Consiglieri che con il loro atteggiamento arrechino turbativa al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art.31
Ordine dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale previa richiesta avanzata al Presidente del Consiglio almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. Di tali richieste il Presidente del Consiglio dà informazione all'assemblea immediatamente dopo la conclusione delle formalità preliminari.
2. Successivamente, il Presidente del Consiglio rivolge al Consiglio le sue eventuali comunicazioni; invita il Presidente della Provincia ad effettuare le proprie e quelle della Giunta Provinciale.
3. Le commemorazioni, celebrazioni, comunicazioni e raccomandazioni di cui ai commi precedenti, debbono essere contenute, da parte del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
4. Su di esse può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
5. Inizia quindi la discussione delle proposte di provvedimento iscritte nell'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione secondo le modalità stabilite dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi.
6. Successivamente sono discusse le interrogazioni e le mozioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste nei precedenti articoli e secondo l'ordine stabilito nella conferenza dei Presidenti dei gruppi.
7. Il Presidente del Consiglio ha comunque facoltà di decidere la durata complessiva della discussione sugli argomenti di cui ai commi precedenti.
8. L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Presidente del Consiglio.
9. L'ordine dei lavori previsto dal presente articolo può essere derogato per particolari motivi su decisione del Presidente del Consiglio.

Art.32
Norme per la discussione generale - Dichiarazione di voto

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine.
2. Se, dopo che il Presidente del Consiglio ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione, previa dichiarazione di chiusura della discussione.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Presidente di gruppo o altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo, può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio, del Presidente della Provincia, o del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
5. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente del Consiglio, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. Per gli atti fondamentali previsti dallo Statuto e per altri riconosciuti di rilevante interesse, la conferenza dei Presidenti dei gruppi può stabilire tempi maggiori per gli interventi.
6. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Presidente della Provincia e gli Assessori intervengono per le conclusioni e per precisare l'intendimento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte durante la discussione.
7. Il Presidente del Consiglio può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Il Presidente della Provincia ha diritto ad esprimere per ultimo la sua dichiarazione di voto.
9. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art.33 Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, le soppressioni, le integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente del Consiglio.
3. Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale dal Segretario.
4. Il Presidente del Consiglio, d'intesa col Presidente della Provincia, sentito il parere del Segretario Generale, decide quali variazioni comportino il rinvio ad altra seduta ai sensi dello Statuto e del comma 5 dell'art.3 del presente Regolamento.

Art.34 Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
2. La questione pregiudiziale consiste nella proposta che un argomento non debba discutersi.
3. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
5. Su entrambe le questioni decide il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, tenuto conto dell'interesse dell'Ente e dell'andamento dei lavori del Consiglio.

Art.35 Mozioni d'ordine

1. Ogni Consigliere ha diritto a richiamare l'attenzione del Presidente e dell'intero Consiglio sull'ordine dei lavori mediante mozione d'ordine. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Su tali mozioni possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art.36 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussista o meno.
3. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente coloro che lo hanno provocato.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
6. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un Assessore sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di far nominare dal Consiglio una Commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza dell'accusa.
7. La Commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.
8. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art.37 Votazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto prevedano maggioranze speciali. Nella votazione palese i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti. I Consiglieri che non prendono parte alla votazione senza dichiarare l'astensione si considerano astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
2. Nei casi in cui il Consiglio debba procedere a nomine di rappresentanti espressione anche di gruppi consiliari di minoranza, il Presidente del Consiglio deve adottare forme e criteri di votazione idonei alla tutela dei diritti delle minoranze, anche ricorrendo all'istituto del voto limitato, ove non previsto nella proposta di delibera.
3. Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi delle norme vigenti in materia. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.
4. Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio assicura il tempo strettamente necessario affinché i consiglieri decidano la loro partecipazione al voto.

Art.38 Forme di votazione

1. L'espressione di voto è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le deliberazioni a mezzo delle quali all'assemblea consiliare spetta il potere di nomina di persone all'interno di Commissioni, Consigli o altri organismi debbono essere adottate a scrutinio segreto.
3. Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e, sempre che non sia prescritta la forma segreta, la decisione in merito spetta al Presidente del Consiglio.
4. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente del Consiglio, chiusa la discussione, abbia dichiarato di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.
5. Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
7. La maggioranza e la minoranza ove presente, devono essere sempre rappresentate fra gli scrutatori.
8. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori.

9. Nel caso di scrutinio segreto è obbligatoria la presenza ed assistenza di tutti gli scrutatori. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
10. Il Presidente del Consiglio, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
11. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente del Consiglio e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio sentito il Segretario Generale e gli scrutatori.
12. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono consegnate al Segretario che ne assicura la distruzione.
13. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente del Consiglio, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
14. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
15. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento di tutti gli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
16. Il Presidente del Consiglio proclama al Consiglio il risultato delle votazioni.

Art.39 **Votazioni segrete**

1. Quando per legge, Statuto o presente Regolamento, sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, normalmente, a mezzo di schede.
2. Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede secondo le modalità indicate ai seguenti commi.
3. Le schede vengono distribuite e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro della Provincia, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento.
4. Se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
5. Qualora nella scheda siano contenuti un numero di nominativi oltre il numero sopra previsto, la scheda è nulla.
6. Quando la legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso sono eletti ai posti da ricoprire coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente del Consiglio incontrino l'opposizione di almeno un terzo dei Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente del Consiglio, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della conferenza dei Presidenti dei gruppi, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
8. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
9. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e proclama al Consiglio il risultato.
10. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente del Consiglio, affinché se ne prenda atto a verbale.
11. Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti discordante a quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
12. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

TITOLO V VERBALI DELLE ADUNANZE

Art.40

Assistenza alle sedute del Segretario generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze e cura la redazione del verbale delle sedute.
2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Segretario Generale.
3. In caso di incompatibilità assiste il Consigliere più giovane di età tra i presenti e redige il verbale con l'assistenza del personale della Segreteria generale.
4. Il Segretario generale, nell'ambito delle proprie competenze fissate dalla legge, fornisce, anche tramite le strutture del Segretariato generale, consulenza e assistenza alla Presidenza del Consiglio e ai Consiglieri.

Art.41

Redazione del verbale

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale.
2. Il Segretario Provinciale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.
3. La redazione dei verbali, che saranno conservati presso l'Archivio dell'Ente, può essere effettuata anche ricorrendo ad idonei strumenti tecnologici.

Art.42

Contenuto del verbale

1. I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Il verbale della seduta segreta deve essere trattato e conservato secondo le norme sulla privacy.

Art.43

Firma dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Segretario o dal verbalizzante in caso di persona diversa dal Segretario o vice Segretario.
2. La firma del Segretario Generale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale.
3. Il visto del Presidente del Consiglio completa la regolarità del verbale.

Art.44

Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

4. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale, interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
5. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
6. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente del Consiglio pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
7. Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario generale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
8. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Provinciale sono depositati nell'archivio provinciale a cura del Segretario generale.
9. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario generale.

TITOLO VI

RISORSE ATTRIBUITE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 45 **Modalità di attribuzione**

1. Annualmente in fase di approvazione del bilancio viene determinato l'importo complessivo dei fondi per il funzionamento del Consiglio, che saranno raggruppati all'interno di un unico centro di costo che comprenderà anche ulteriori oneri connessi.
2. Nei limiti dello stanziamento del bilancio preventivo di cui al precedente punto 1 viene determinato il fondo di dotazione per il funzionamento della Presidenza del Consiglio Provinciale e dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.
3. Detto fondo dovrà essere ripartito, al momento dell'approvazione del bilancio, tra i Gruppi consiliari in rapporto al numero dei gruppi e alla consistenza numerica degli stessi per tutto l'esercizio finanziario considerato, sulla base della dichiarazione di appartenenza al Gruppo. Una quota percentuale di detto fondo di dotazione, pari al 25% dello stesso, dovrà essere riservata per il funzionamento della Presidenza del Consiglio.
4. Il Presidente della Provincia assegna alla Presidenza del Consiglio e a ciascun Gruppo, le seguenti strutture:
 - sede dei Gruppi (anche con accorpamenti per omogeneità di schieramento);
 - apparecchiature varie (telefono, fax, computer, fotoriproduttori, ecc.) anche cumulativamente.
5. Le funzioni di segreteria per la Presidenza del Consiglio Provinciale e per i Gruppi consiliari sono svolte da dipendenti dell'ente che per lo svolgimento delle attività connesse rispondono funzionalmente al Presidente del Consiglio. Il numero e la qualifica del personale da distaccare alla Presidenza del Consiglio, sono definiti in stretta correlazione con il carico di lavoro assegnato.
6. Il Presidente della Provincia, d'intesa con il Presidente del Consiglio, sentiti i dirigenti interessati, individua il personale da distaccare alle segreterie della Presidenza del Consiglio Provinciale e dei Gruppi consiliari che dipende ai fini giuridici da un Dirigente dell'Ente individuato dal Presidente della Provincia. Fatto salvo il diritto alle informazioni dei Consiglieri Provinciali, la Presidenza del Consiglio e i Gruppi Consiliari possono avvalersi esclusivamente del personale distaccato alle rispettive segreterie e del personale ausiliario. Eventuali necessità particolari dovranno essere preventivamente concordate per scritto con il dirigente competente.

Art. 46
Modalità di gestione

1. Il fondo di dotazione attribuito ai sensi dell'articolo precedente, potrà essere utilizzato per:
 - iniziative di informazione;
 - convegni e manifestazioni (comprese le eventuali spese di organizzazione relatori ed esperti);
 - pubblicazioni e documentazioni;
 - spese di rappresentanza.

I gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, il fondo agli stessi assegnato per finanziare direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti politici, delle loro articolazioni politico-organizzative o di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

2. Le iniziative di informazione, i convegni e manifestazioni, le pubblicazioni e documentazioni devono essere inerenti ad argomenti connessi ai compiti della Provincia e a fatti o questioni di interesse della comunità per i riflessi locali, nazionali ed internazionali. L'adozione di ogni singola iniziativa viene lasciata alla libera iniziativa e valutazione dei Gruppi, che ne assumono formalmente e sostanzialmente la paternità. Può essere richiesta in merito una consulenza al Segretariato Generale in ordine alla ammissibilità dell'iniziativa richiesta. In ogni iniziativa dovrà essere utilizzato il logo del Gruppo Consiliare accompagnato dallo stemma della Provincia. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le iniziative assunte direttamente da partiti politici od organizzazioni sindacali, che rimangono soggette tuttavia al vigente Regolamento per la Concessione in uso dei locali. Tutte le iniziative dei Gruppi consiliari assunte in costanza di campagne elettorali sono disciplinate dalla relativa normativa speciale.
3. L'eventuale richiesta di utilizzazione di sale da parte dei Gruppi consiliari dovrà essere valutata dal dirigente competente con carattere di priorità, come previsto dal vigente Regolamento per la concessione in uso dei locali salvo iniziative istituzionali dell'Ente; tutte le attività dei Gruppi di cui al presente articolo non possono svolgersi contemporaneamente alle sedute del Consiglio Provinciale.
4. Le spese connesse a ciascuna iniziativa adottata dagli stessi devono essere imputate al relativo fondo, ivi comprese spese di stampe, affrancatura, ecc.. Sono escluse le sole spese per materiali e forniture di consumo attribuite ai Gruppi con le modalità e regolamentazioni vigenti.
5. Le spese di rappresentanza restano regolamentate dal vigente Regolamento sullo Status dei Consiglieri.
6. La responsabilità della gestione del fondo di dotazione, ivi comprese le spese di rappresentanza, è affidata al dirigente responsabile del relativo centro di costo, al quale dovranno pervenire, sottoscritte dal Presidente del Consiglio o dal Presidente del gruppo, ciascuno per la propria competenza, le motivate richieste di utilizzazione del fondo di dotazione ai fini dell'inserimento nel PEG. Il dirigente responsabile del centro di costo dopo l'approvazione del PEG adotta i provvedimenti necessari, effettuando le relative prenotazioni di spesa o impegni qualora ne ricorrano gli estremi. Il medesimo dirigente provvederà altresì ai necessari provvedimenti di liquidazione. Tutte le spese relative all'utilizzazione del fondo di dotazione devono essere accompagnate dai relativi documenti giustificativi.
7. Qualora nel corso dell'anno la Presidenza del Consiglio o i Gruppi consiliari ritengano di dover variare le proprie iniziative e pertanto si rendano necessarie modifiche ai progetti inseriti nel PEG, il Presidente del Consiglio e i Presidenti dei Gruppi consiliari dovranno far pervenire apposita richiesta al dirigente competente, che provvederà ad effettuare gli atti necessari per la variazione conseguente.
8. Ogni decisione in merito all'utilizzazione del fondo di dotazione compete esclusivamente al Presidente del Consiglio Provinciale e ai Presidenti dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti, ciascuno per la propria competenza. È esclusa pertanto ogni possibilità di accesso al fondo di dotazione direttamente dai singoli Consiglieri.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art.47
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa provinciale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni, a norma di legge.